

La presente deliberazione viene affissa il 15 GEN. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 92 del 13 GEN. 2009

Oggetto: Corte di Appello di Napoli -Giudizio- Provincia Bn c/ Iannella Pellegrino - Appello
Sentenza Trib. Bn n. 705/08-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.-

L'anno duemilanove il giorno TREDICI del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio Forgione | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | -Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | -Assessore | _____ |
| 6) Dr. Maria Cirocco | -Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | -Assessore | _____ |
| 8) Dr. Augusto Nicola Simeone | -Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE Pompilio

LA GIUNTA

Premesso che con nota del 15/05/08 l'avv. Luigi D'Arienzo, già difensore dell'Ente nel giudizio di 1° grado, comunicava l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza Tribunale di Bn n. 705/08 per le motivazioni ivi riportate;

Con determina n. 6/09 si proponeva appello avverso la sentenza n. 705/08 resa da Tribunale di Benevento dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, con conferma del difensore nominato in 1° grado per continuità;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Iannella Pellegrino con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 705/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 6 /09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 6/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Iannella Pellegrino avverso la sentenza Trib. Bn n. 705/08 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Anello Comitite)

N. 72 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 GEN. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GEN. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 04 FEB. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 GEN. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 04 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

- 9 Copia per SETTORE Avvocatura
- SETTORE _____
- SETTORE _____
- Revisori dei Conti 286
- ✓ Nucleo di Valutazione 19.1.09
- 1 Conferenza Capigruppo

- il _____ prot. n. _____

Studio Legale Associato

Avv. Studio Legale Associato Coletta

Avv. Luigi D'Arienzo Dott.ssa Paola Coletta

Via Nicola Calandra n. 5 82100 Benevento
Tel. e Fax: 0824313225
E-mail: studiolegaleassociatodarienzocoletta@excite.it

Via Nicola Calandra n. 5 82100 Benevento

P. I. 01419400625
Tel. e Fax: 0824313225

E-mail: studiolegaleassociatodarienzocoletta@excite.it

P. I. 01419400625

Giudice

Prot. n. 3332

Del 16/5/08

Benevento, 15/05/2008

Spett.le
Provincia Benevento
Ufficio Legale
Via L. Giosuè
82100 Benevento

OGGETTO: Provincia di Benevento c/ Iannella Pellegrino

In riferimento al giudizio in oggetto, Vi rimetto copia sentenza n.705 /08 emessa dal Tribunale di Benevento Giudice dott.ssa Romano.

A modesto avviso di chi scrive, la sentenza de quo deve essere impugnata.

Innanzitutto, dall'esame della motivazione si evince che il Giudice ha fatto proprie le conclusioni del C.T.U. , senza nulla motivare sulle critiche mosse alla relazione dal nostro consulente e ciò costituisce valido di motivo di appello.

Infine la sentenza è erronea perché si fonda su argomentazioni e conclusioni peritali del tutto arbitrarie e immotivate.

Resto in attesa di sapere le Vs intenzioni, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.


-Avv. Luigi D'Arienzo-

SENTENZA CIVILE N.

705/2008

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
 SEZIONE CIVILE

SENT. 705/08
 R.G. 2628/02
 Cron. 6634
 Rep. 916/08

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr.2628/2002 R.G.A.C

TRA

Iannella Pellegrino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.to Franco De Duonni, presso il cui studio elettivamente domicilia;

ATTORE

E

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.to p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Luigi D'Arienzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.9.2002 Iannella Pellegrino esponeva: *di essere proprietario di un immobile per civile abitazione, con annesse pertinenze, ubicata nel comune di Torrecuso alla via Provinciale Vitulanese, contrada Fontanavecchia, riportata in catasto al foglio 18, p.lla 151; che detta abitazione, a seguito di infiltrazioni di acque*

Aggredito:
 Risarcimento
 danni



[Handwritten signature]

meteoriche, provenienti dalla sovrastante strada provinciale, aveva subito notevoli danni per cedimento fondazionali, tali da compromettere l'abitabilità della medesima; che si erano resi necessari, per la eliminazione dei danni, lavori per un importo di euro 60.430,96.

Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese.

Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta la quale contestava il contenuto dell'atto introduttivo chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, la stessa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Dall'istruttoria espletata è emersa la prova dei fatti lamentati nell'atto di citazione.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento ha evidenziato, infatti, la sussistenza degli inconvenienti lamentati dall'attore, che sono riconducibili, come esposto nell'elaborato peritale, *alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche della sovrastante strada provinciale.* Più in particolare il CTU ha riscontrato una *inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sia al livello del piano stradale sia a livello sottostante.*

Il quadro fessurativo rinvenuto risulta, infatti, imputabile a fenomeni di cedimenti del piano di fondazione del fabbricato, connessi soprattutto alle infiltrazioni delle acque nel sottosuolo e alle azioni deleterie che le stesse possono provocare.

Tanto premesso la domanda degli attori trova fondamento giuridico nel fatto che è compito della pubblica amministrazione adottare le ordinarie



[Handwritten signature]

cautele atte ad evitare danni ai diritti dei privati quali quelli alla vita, all'incolumità e all'integrità del patrimonio. Cosicché ove a causa della inosservanza delle predette norme i diritti medesimi subiscano pregiudizio il giudice ordinario deve riconoscere al danneggiato la invocata tutela risarcitoria, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Ed ancora poiché la p.a è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni intensamente pericolose con riferimento alle condizioni dei luoghi in ossequio al principio del *neminem laedere*, l'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso di predisporre le opportune cautele costituisce di per sé condotta omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c. (Pretura Salerno 24.3.88; Tribunale Napoli, 7.1.88).

Il CTU ha riferito che per eliminare gli inconvenienti riscontrati devono essere realizzati degli interventi che consistono nella realizzazione di *apposite zanelle laterali nelle quali far confluire, dopo aver dato al tratto stradale apposita pendenza verso esse, tutte le acque meteoriche provenienti da monte.*

Nell'elaborato peritale, il cui contenuto viene condiviso da questo Giudice, e al quale integralmente ci si riporta, sono esposte, inoltre, tutte le opere necessarie per eliminare gli inconvenienti riscontrati nella proprietà attorea.

L'attore ha, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento di detti danni che sono stati quantificati, dal CTU, in euro 51143,11.

Sulla somma indicata a titolo del risarcimento del danno vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 51143,11 (corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT), e, quindi, anno per anno, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo :
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così

risultante al momento testè indicato sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iannella Pellegrino nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., per le causali espresse in motivazione, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 51143,11 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di €. 51143,11 e successivamente anno per anno, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quella testè precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base di calcolo l'importo come sopra fissato, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate, sino al saldo;
- condanna la convenuta alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati, con le modalità indicate nell'elaborato peritale, cui integralmente ci si riporta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessive € 3200,00 di cui € 200,00 per spese, € 200,00 per diritti e € 2800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;

Benevento, li 27/4/08

Il Giudice Unico

Dr.ssa Maria Ilaria Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 2 MAG 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Bagnoli)